Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 29 maggio 1929 - Anno VII** — **Numero 125**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere la « Esposizione nazionale delle abitazioni e dei piani regolatori » in Roma . . . . Pag. 2402

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

428. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 773.
Delimitazione del confine fra i comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli . . . . Pag. 2402

429. — REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 771.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Moransengo e Tonengo . . . . Pag. 2403

1430. — REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 772.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corteranzo . . . . Pag. 2403

1431. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 774.
Ripartizione del territorio del comune di Vellego fra i comuni di Casanova Lerrone e Testico . . Pag. 2403

1432. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 775.
Distacco della frazione Lentate dal comune di Osmate-Lentate ed aggregazione di essa al comune di Sesto Calende . . . . Pag. 2404

1433. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 776.
Autorizzazione al comune di Rogno a trasferire la sede municipale dalla frazione Castelfranco alla frazione capoluogo Rogno . . . . Pag. 2404

1434. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 778.
Riunione dei comuni di Azzano e Rocca d'Arazzo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca d'Arazzo » . . . . Pag. 2404

1435. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 777.
Riunione dei comuni di Castana e Montescano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Castana » . . . . Pag. 2405

1436. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 779.
Riunione dei comuni di Martina Olba e di Olba in un unico Comune denominato « Urbe » con sede del capoluogo a Martina Olba . . . . Pag. 2405

1437. — REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 780.
Riunione dei comuni di Spadafora San Martino, Valdina e Venetico in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Spadafora » . . . . Pag. 2405

1438. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1929, n. 800.
Proroga del termine per il compimento delle opere comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna . . . . Pag. 2405

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1929.
Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1929-VII, concernente la istituzione del campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa . . . . Pag. 2406

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1929.
Nomina dei componenti, per l'anno 1929, del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 2406

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1929.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Atri . . . . Pag. 2406

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati. . . . . . . Pag. 2407

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2407
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2407
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2408

CONCORSI

Ministero della marina:

Concorso a 5 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo . . Pag. 2409
Concorso a 11 posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . . . Pag. 2412

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione nazionale delle abitazioni e dei piani regolatori » in Roma.

Con decreto 4 maggio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 13 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 213, l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere in Roma, nei mesi di settembre ed ottobre 1929, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione nazionale delle abitazioni e dei piani regolatori, in occasione del 1° Congresso internazionale.

(2923)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1428.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **773.**

Delimitazione del confine fra i comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il Nostro decreto 11 febbraio 1926, n. 308, con cui la frazione Villa Castelli, già dipendente dal comune di Francavilla Fontana, è stata costituita in Comune autonomo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli è delimitato in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'ufficio del Genio civile di Lecce, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Brindisi è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni su indicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 161. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1429.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 771.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Moransengo e Tonengo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2117, col quale i comuni di Moransengo e Tonengo sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Cocconato;

Vista la deliberazione del podestà di Cocconato, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Moransengo e Tonengo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Moransengo e Tonengo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 159. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1430.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 772.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corteranzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2413, col quale il comune di Corteranzo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Murisengo Monferrato;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Murisengo Monferrato, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corteranzo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Corteranzo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 160. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1431.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 774.

Ripartizione del territorio del comune di Vellego fra i comuni di Casanova Lerrone e Testico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Vellego, eccettuata la frazione Ginestro, è aggregato al comune di Casanova Lerrone.

La predetta frazione Ginestro è aggregata al comune di Testico.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Casanova Lerrone e Testico è delimitato in conformità della pianta topografica vistata in data 3 marzo 1929 dall'ingegnere dirigente la Sezione del Genio civile di Savona.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Vellego al comune di Casanova Lerrone, e provvederà altresì, in dipendenza dell'aggregazione della frazione Ginestro al comune di Testico, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo e il comune di Casanova Lerrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 162. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1432.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **775.**

Distacco della frazione Lentate dal comune di Osmate-Lentate ed aggregazione di essa al comune di Sesto Calende.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Lentate è staccata dal comune di Osmate-Lentate ed aggregata al comune di Sesto Calende.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano in data 18 marzo 1929, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Varese è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Osmate-Lentate e di Sesto Calende, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 163. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1433.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **776.**

Autorizzazione al comune di Rogno a trasferire la sede municipale dalla frazione Castelfranco alla frazione capoluogo Rogno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 22 febbraio 1929 con la quale il podestà di Rogno, in esecuzione della propria deliberazione 10 gennaio 1929, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Castelfranco alla frazione capoluogo Rogno;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Bergamo con deliberazione 30 gennaio 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rogno è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Castelfranco alla frazione capoluogo Rogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 164. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1434.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **778.**

Riunione dei comuni di Azzano e Rocca d'Arazzo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca d'Arazzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Azzano e Rocca d'Arazzo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca d'Arazzo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 166. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1435.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 777.

Riunione dei comuni di Castana e Montescano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Castana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castana e Montescano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castana ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 165. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1436.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 779.

Riunione dei comuni di Martina Olba e di Olba in un unico Comune denominato « Urbe » con sede del capoluogo a Martina Olba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Martina Olba e di Olba sono riuniti in unico Comune denominato « Urbe » con sede del capoluogo a Martina Olba.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 167. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1437.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 780.

Riunione dei comuni di Spadafora San Martino, Valdina e Venetico in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Spadafora ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Spadafora San Martino, Valdina e Venetico sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Spadafora ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 168. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1438.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1929, n. 800.

Proroga del termine per il compimento delle opere comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere a prorogare il termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna, approvato con legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie 3ª;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie 3ª, per il compimento delle opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento della città di Bologna, è prorogato di anni 25 dal 22 aprile 1929 al 22 aprile 1954.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 188. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1929.
Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1929-VII, concernente la istituzione del campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1929, n. 36, che istituisce il campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 4 febbraio 1929, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa.

Roma, addì 21 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(2924)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1929.
Nomina dei componenti, per l'anno 1929, del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Ritenuto che ai termini dell'art. 10 del R. decreto-legge citato devesi procedere alla costituzione del Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1929;
Visto il decreto in data 14 marzo 1928, col quale il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha nominato il cav. uff. Andrea Ferrara, consigliere di Corte di appello, presidente del Collegio suddetto;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della menzionata Associazione, con la quale è stato eletto a proprio rappresentante il generale Francesco Lenzi;
Visto l'art. 21 dello statuto dell'Associazione stessa;
Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1928 con cui furono nominati i componenti il Collegio predetto per l'anno 1928;
Ritenuto che il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale deve essere sostituito;

Decreta:

Il Collegio dei probiviri dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è composto, per l'anno 1929, dei signori:
Cav. uff. Andrea Ferrara, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Generale Francesco Lenzi, membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione;
Prof. ing. Benedetti Ettore, ispettore capo dell'industria, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(2925)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1929.
Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Atri.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;
Veduto il regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge predetta;
Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alla legge predetta;
Ritenuta l'urgente necessità di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Atri;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Atri è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto il rag. Augusto Mercuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(2926)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con lettera del 26 maggio 1929-VII, n. 1864, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati.

(2928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 118.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.61
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.68	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.682	Norvegia	5.095
Spagna	271.70	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.775
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50% (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.50
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.44	3.50 %	74.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 119.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.63
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.67	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.09
Spagna	270.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.59		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.775
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.50
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.675
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.44	3.50 %	73.975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 120.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.70	Belgrado	33.64
Svizzera	368.04	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.668	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.683	Norvegia	5.09
Spagna	270.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.075
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.075
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.44	3.50 %	74.025

ERRATA-CORRIGE

Nella media dei cambi e delle rendite del 23 maggio 1929-VII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 25 maggio 1929-VII, la voce *Oro* 68.44 deve leggersi « 368.44 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 359.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bruschi Antonia per conto del figlio Rusca Pierino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 80 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 11 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: comune di Dignano d'Istria — Titoli del debito pubblico: 3 obbligazioni Venezie — Capitale: L. 1300, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data: 30 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Aurigemma Luigi fu Salvatore per conto del comune di Monforte Irpino — Titoli del debito pubblico: uno di proprietà, uno di usufrutto — Rendita: L. 420 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 31 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Murno Nicola fu Biagio per conto di Murno Biase, Teresa e Maria di Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2628)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n. 41)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIEICA 5
3.50 % » »	278400 248055 240522	210 — 80 — 129.50	Meriggio *Vittorio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Giusta Maria ved. Meriggio, dom. in Mondovì (Cuneo).	Meriggio *Pietro-Vittorio* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	366326	640 —	Pascarella Giovanni, Vincenzo, *Rosina* e Domenica di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Messercola (Caserta).	Pascarella Giovanni, Vincenzo, *Maria-Rosa* e Domenica di Giuseppe, minori ecc., come contro.
»	460345	310 —	Franzetti *Giuseppe* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rho (Milano).	Franzetti *Luigi* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-1926 - serie E	4649 4650 4651 4652	Cap. 10.000 — » 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	*Boggiono Agostino* fu Giovanni Battista.	*Boggiano Giulio-Agostino* fu Giovanni Battista.
Cons. 5 %	26152	50 —	*Cardella* Bartolomeo fu Pasquale, dom. a Roccatagliata (Genova).	*Gardella* Bartolomeo fu Pasquale, dom. come contro.
»	262196	250 —	Brindesi Iole fu Domenico, *nubile*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Brindesi Teresa-Raffaela di Domenico, moglie di Gattico Carlo, dom. a Torino.	Brindesi Iole fu Domenico, *minore sotto la p. p. della madre Brindesi Teresa di Alfonso*, ved. *di Brindesi Domenico*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 % »	17669 176691	31.50 31 50	De Lorenzo Pietro, De Lorenzo Nicola *di* Rocco, domiciliati a Montemurro (Potenza).	De Lorenzo Pietro, De Lorenzo Nicola *fu* Rocco, *minori sotto la p. p. della madre Carmina De Lorenzo*, dom. come contro.
» » » »	506038 584082 698192 746044	105 — 87.50 91 — 175 —	Aimo *Annetta* di Gioacchino, ved. di Aimo *Giuseppe*, dom. a Torino.	Aimo *Anna* di Gioacchino, ved. di Aimo *Michele-Giuseppe*, dom. a Torino.
»	726290	861 —	Rook *Enrico* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Barbaricina (Pisa); con vincolo di usufrutto.	Rook *Mario-Enrico* di Giovanni, minore ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
Cons. 5 %	338615	425 —	Cavallo Salvatore fu Beniamino, dom. a Napoli.	Cavallo Salvatore fu Beniamino, *minore sotto la p. p. della madre Tocci Venere Teresa fu Camillo ved. Cavallo*, dom. a Napoli.
Buono Tesoro quinquennale	557	Cap. 8,500 —	*Gozzi* Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. di *Gozzi* Maria di Francesco, madre.	*Pozzi* Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre *Pozzi* Maria di Francesco.
3.50 %	27331	238 —	Pontiglione Angela-Maria di *Antonio*, nubile, dom. in Roma, minore sotto la legale amministrazione di detto suo padre, vincolata come parte di dote della titolare per il di lei matrimonio con Federico De *Giovannini* di Francesco.	Pontiglione Angela-Maria di *Marco-Antonio*, nubile ecc. come contro; vincolata come parte di dote della titolare per il di lei matrimonio con Federico *De Gioannini* di Francesco.
Cons. 5 %	103824	1,000 —	*Baschieri Maria* di Giovanni, moglie di Salvatori Adriano, dom. a Roma.	*Salvadori* Marietta di Giovanni, moglie di Salvatori Adriano, dom. a Roma.
3.50 %	357766	56 —	Bidoia *Estelle* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Bidoia *Stella* di Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2223)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 5 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DISTATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1923, che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755;
Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 aprile 1929, per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 5 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 5 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere nei limiti delle vacanze che si verificheranno fino a tutto il 20 agosto 1929 alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, il 5 novembre 1929 alle ore 9.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 7000 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1700 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale indennità caro-viveri.

Art. 6.

Potranno essere ammessi agli esami in seguito a loro domanda, i laureati delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza ed i giovani forniti della laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Reparto stato giuridico) non oltre il 5 ottobre 1929, la domanda in carta da bollo da L. 3, con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio, debitamente legalizzata, corredato dello stato dei punti riportati nei singoli esami;

b) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata (non certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) quietanza dell'ufficio del registro (non vaglia), comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Reparto stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo.

Numero delle prove	MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
1	2	3	4	5
	Esame scritto			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma.......	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*)...	—	» 8	2
	Esame orale			
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica..........	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo............	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo......	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica...............	2	» 15	1

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere: per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

È ammesso l'uso del dizionario.

NB. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese;

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª. — Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Tesi 2ª. — Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.

Tesi 3ª. — Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calometria — Calorimetri — Barometri — Termometri.

Tesi 4ª. — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettroscopio.

Tesi 5ª. — Elettricità — Magneti — Calamite — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori di elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª. — Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e

formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro — Bromo — Iodio — Fluoro.

Tesi 7ª. — Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Tesi 8ª. — Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acidi nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Tesi 9ª. — Silicio — Anidride silicica — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo — Carbonati.

Tesi 10ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª. — Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª. — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª. — Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministeri — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio Provinciale dell'economia.

Tesi 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il Comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse — Dei capitani e padroni — Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio — Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª. — Del contratto di noleggio — Disposizioni generali — Della polizza di carico — Del nolo — Dei passeggeri.

Tesi 3ª. — Del prestito a cambio marittimo — Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione — Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato — Dell'abbandono.

Tesi 4ª. — Delle avarie e delle contribuzioni — Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª. — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª. — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO.

Tesi 1ª. — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª. — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª. — Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª. — Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazioni del Tesoro.

Tesi 5ª. — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª. — Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie di mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Tesi 7ª. — Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª. — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.

Tesi 2ª. — Elementi della produzione della ricchezza — Del lavoro — Divisione del lavoro — Libertà di lavoro.

Tesi 3ª. — Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª. — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª. — Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª. — Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

(2922)

Concorso a 11 posti di tenente medico in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1929 che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 10 aprile 1929, per la nomina di 11 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 11 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di 11 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il mattino del 1° luglio 1929 e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 15 marzo 1929.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ».

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 annue computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale indennità caro-viveri.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 5 giugno 1929 la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da regio notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita (non certificato) debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'Autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda delle lingue estere su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

l) quietanza dell'ufficio del registro (non vaglia), comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

m) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.). di circa tre mesi presso la R. Scuola di sanità militare marittima di Napoli.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena e alla Direzione dei servizi sanitari della Regia marina di Napoli e a quella dell'Infermeria di Brindisi, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, 10 aprile 1929 Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel corpo sanitario militare marittimo.

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) una orale di anatomia umana descrittiva;

b) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

c) tre pratiche: una di clinica medica; una di clinica chirurgica ed una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso:

allegando 5 copie *a stampa* dei titoli scientifici;

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno, designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che, ove senza giustificati motivi, qualchè candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente sarà firmato dai componenti della Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno, però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità, col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto, in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo, ciascuno, di 20 punti: da 0 a 9 per non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle 2 votazioni, i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione; dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti, sarà fatta dietro ricevuta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella orale di anatomia umana descrittiva. Seguiranno le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa, e si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica.

Su tali lavori, la Commissone, prima di pronunciarsi sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti riportati sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocini pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere*, alla Commissione esaminatrice, in sostituzione dei due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del Presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

1° dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

2° dall'anzianità di grado che il candidato ha eventualmente rivestito quale ufficiale medico effettivo o di complemento in uno dei Corpi armati dello Stato;

3° dall'anzianità di laurea.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5) i titoli scientifici originali;

6) gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

Art. 20.

1) PROVA ORALE di *anatomia umana descrittiva.*

Per questa prova, la Commissione assegnerà un numero progressivo ai volumi di un trattato da essa prescelto. Il candidato che secondo l'ordine di sorteggio (art. 6) deve per primo sostenere la prova, in ciascuna seduta, ammesso nella sala di esame (mentre gli altri rimarranno appartati altrove) estrarrà uno dei numeri che contrassegnano i vari volumi di anatomia e poi, aprirà quello sorteggiato, in tre punti differenti a mezzo di una stecca. Su questi, la Commissione, seduta stante, formulerà 3 tesi delle quali una sarà estratta dal 1° esaminando, e su di essa verterà la prova di esame per tutti i candidati invitati a sostenere la prova per quella seduta.

Lo stesso procedimento sarà tenuto nelle sedute successive fino all'espletamento dell'esame di tutti i concorrenti.

* * *

La prova di anatomia dovrà avere la durata di 15 minuti, ma il presidente potrà concederne altri 10, a richiesta del candidato, per compiere la trattazione dell'argomento.

* * *

I candidati che hanno sostenuto la prova, dovranno attendere nella sala di esame, che tutti gli altri, chiamati per quel giorno, abbiano sostenuto il proprio esame.

2) ESAMI SCRITTI di *patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 21.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo. I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgersi per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte, fra 3 che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il 1° nella lista sorteggiata il 1° giorno (art. 6).

Il tema in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore; e sotto la continua vigilanza di 2 o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con se libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

* * *

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto; nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato, volta per volta, a tergo di ciascuno scritto.

3) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 22.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il 1° dei candidati appartati, sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad

uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo, e successivamente per ordine, tutti gli altri candidati trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di 3 parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione) per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica; metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica; delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Durante lo svolgimento di tali prove nessuna domanda o obbiezione sarà rivolta al candidato dai membri della Commissione.

4) Prova pratica sul cadavere.

Medicina operatoria.

Art. 23.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva - Disarticolazione dell'alluce (tarso metatarsea).

2° Legatura della succlavia all'esterno degli scaleni - Uretrotomia interna.

3° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

4° Legatura dell'omerale, o della radiale o della cubitale - Exenteratio bulbi.

5° Legatura della femorale nel triangolo di Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

6° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

7° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

8° Disarticolaz. dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

9° Disarticolazione della mano - Puntura del rachide.

10° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

11° Disarticolazione della gamba (osteo-plastica alla Gritti) - Toracentesi.

12° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

13° Amputazione del braccio o della coscia - Puntura della vescica.

14° Amputazione dell'antibraccio o della gamba - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno, ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal Professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(2921)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.